



COMUNE DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.2013/4913/00006

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELL'AMBIENTE \ SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Unità Operativa Ufficio di Piano

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Var.
1 al P.R.G.C. - conclusioni

TIPO ATTO: Delibera di Giunta
TIPO VOTAZIONE: voto palese
IMMEDIATA ESECUZIONE: Sì

VISTO IL RELATORE _____ (*rag. Carlo Giacomello*)

Parere favorevole ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO _____ (*dott. Giorgio Pilosio*)

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO _____ (*dott. Marina Del Giudice*)

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione consiliare n. 51 del 31.07.13 è stata adottata la variante n. 1 al Piano Regolatore Generale Comunale, relativa alla precisazione normativa delle attività consentite nelle Zone agricole E;

Esaminato l'elaborato di variante predisposto dal Servizio Pianificazione Territoriale, in particolare la "Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente", redatta ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sulla non assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS);

Visto il D.Lgs 152/2006 sulle procedure di VAS e l'art. 4 della LR 16/2008 in materia di VAS degli strumenti di pianificazione comunale;

Considerato che, a termini di legge, l'autorità competente a pronunciarsi in merito a tale valutazione è la Giunta Comunale;

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 346/2013 con la quale sono stati individuati, in collaborazione con l'Autorità procedente, i seguenti organi e uffici comunali competenti in materia ambientale da consultare per un parere sul documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS della variante urbanistica:

- la Commissione Locale per il paesaggio,
- il Servizio Edilizia Privata e Ambiente,
- il Servizio Infrastrutture 1;

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 7 novembre 2013 che si riporta integralmente:

«La Commissione Locale per il Paesaggio si esprime per la non assoggettabilità a VAS, in quanto, come risulta dalla documentazione presentata, la variante non ha effetti significativi sull'ambiente. La Commissione altresì propone, in qualità di autorità ambientale, la seguente integrazione alla norma ambientale dell'articolo n. 9 delle NdA del PRGC con la seguente prescrizione:

A tutela del benessere degli animali dovranno essere messi a dimora alberi e arbusti in numero e disposizione tali da garantire ai ricoveri un idoneo ombreggiamento estivo e la protezione da elementi di disturbo esterni (inquinamento acustico e atmosferico; visioni dirette moleste, ...), curando il mantenimento delle preesistenze arboree di pregio»;

Preso atto dei pareri favorevoli a non assoggettare la variante in esame a VAS, espressi dal Servizio Edilizia Privata e Ambiente (e-mail del 30.10.13) e dal Servizio Infrastrutture 1 (C.I. n. 0010025 del 04.11.13); preso atto, in particolare, nel parere del Servizio Edilizia Privata e Ambiente del suggerimento di uniformare nell'art. 9 delle norme la dizione "strutture destinate all'assistenza, ricovero e recupero di animali da parte di enti pubblici o associazioni ed enti per la tutela degli animali iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 della L.R. 20/12" sia nel capoverso "Destinazioni d'uso" sia in quello "Strumenti di attuazione e tipi di intervento";

Ritenuto di recepire le indicazioni della Commissione Locale per il Paesaggio e del Servizio Edilizia Privata e Ambiente;

Esaminato l'elaborato predisposto dal Servizio Pianificazione Territoriale contenente il testo dell'art. 9 delle Norme di attuazione del PRGC, riformulato sulla base dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale;

Dato atto che con il conferimento di efficacia al provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS, in sede di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale, si adempie nella sostanza al disposto dell'articolo 12, comma 4, del D.Lgs 152/2006, che subordina l'emissione del provvedimento stesso al fatto di "sentire" l'autorità procedente: in tal modo, infatti, nel provvedimento di esclusione convergono le valutazioni dei due organi nell'ambito delle loro competenze di autorità competente e procedente;

DELIBERA

1. di condividere e fare propri i contenuti della Relazione di verifica VAS relativa agli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'approvazione della variante n. 1 al PRGC;
2. di condividere e fare proprie le integrazioni normative segnalate nei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, che concordano sulla esclusione della variante dalla procedura di VAS, così come evidenziate nell'elaborato predisposto dal Servizio Pianificazione Territoriale e allegato al presente atto;
3. di stabilire, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, in considerazione della scarsa significatività dei contenuti della variante sotto il profilo degli effetti ambientali, alla luce della Relazione di verifica VAS e dei pareri delle autorità competenti, l'esclusione della variante stessa dalla Valutazione ambientale strategica, di cui agli art. 13-18 del D.Lgs 152/2006; l'esclusione diverrà efficace contestualmente alla formale condivisione da parte dell'Autorità procedente, che si intenderà sancita con l'atto di approvazione della variante n. 1 al PRGC da parte del Consiglio Comunale;

4. di stabilire che il risultato della verifica di assoggettabilità venga reso noto mediante pubblicazione sul sito web comunale, in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 – *Norme in materia ambientale* e dal D.Lgs 33/2013 – *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.